

## Newsletter

Newsletter di Diritto Societario  
Effetti della postergazione dei finanziamenti soci

### Premessa

La sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019, emanata dalla Sezione I della Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito all'applicabilità dell'art. 2467 cod. civ. anche durante la vita della società, superando l'orientamento secondo il quale, invece, tale norma opererebbe solo in corso di un procedimento di liquidazione volontaria o concorsuale.

La sentenza in commento assume una notevole rilevanza sul piano pratico in quanto fonda l'esecuzione dei rimborsi o dei pagamenti a favore dei soci finanziatori su un parametro oggettivo individuato nella situazione finanziaria e patrimoniale della società. Ne consegue, pertanto, che la postergazione legale si viene a configurare come *"un reale strumento di ausilio per una proficua prosecuzione dell'attività d'impresa [...]"* <sup>(1)</sup>, funzionale, già *durante societate*, a "rinviare" lo squilibrio patrimoniale.

Tanto premesso, occorre in via preliminare analizzare la *ratio* della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 cod. civ., per poi esaminare le diverse tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito all'operatività della norma, prima della sentenza n. 12994/2019 della Corte di Cassazione.

### La ratio dell'art. 2467 cod. civ.

Come noto, l'art. 2467, co. 1, cod. civ., dispone che *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito"*. Ai sensi dell'art. 2467, co. 2, cod. civ., per finanziamenti soci si intendono i finanziamenti *"a favore della società [...], in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

La *ratio* di tale disposizione *"consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento"* <sup>(2)</sup>. A tal riguardo, una società può dirsi sottocapitalizzata quando il capitale sociale - e, in generale, il patrimonio netto - della stessa risultino inadeguati allo svolgimento dell'attività d'impresa <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> R. CALDERAZZI, *I finanziamenti dei soci nelle società di capitali*, Milano, 2012, 205.

<sup>(2)</sup> Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 16291/2018

<sup>(3)</sup> Cfr. R. CASPANI, *Postergazione dei finanziamenti dei soci e tipi sociali*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 4, 2017, 413.

La postergazione dei crediti derivanti dal finanziamento soci ex art. 2467 cod. civ. si applica qualora sussistano due presupposti:

- (i) il finanziamento sia stato effettuato da un soggetto che ricopre la qualifica di socio, considerato peraltro che nella S.r.l. il socio dispone di un potere di influenza diretta sulla gestione dell'attività tenuto conto dei poteri previsti dall'art. 2476 cod. civ. <sup>(4)</sup>; e
- (ii) al momento della concessione del finanziamento, la società versi in una situazione economica di "eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" <sup>(5)</sup>.

La norma mira, quindi, a evitare che le risorse concesse a titolo di finanziamento da parte dei soci possano aggravare il dissesto della società rispetto a quanto invece sarebbe accaduto in ipotesi di apporti a titolo di capitale di rischio <sup>(6)</sup>, determinando un pregiudizio nei confronti dei creditori "genuini" <sup>(7)</sup>.

## L'operatività dell'art. 2467 cod. civ.

Fermo restando quanto precede, in dottrina e in giurisprudenza si riscontra un ampio e vivace dibattito in merito all'operatività dell'art. 2467 cod. civ.

Secondo un orientamento <sup>(8)</sup>, tale norma sarebbe applicabile in ambito di liquidazione concorsuale o volontaria della società, in quanto (i) l'art. 2467, co. 1, cod. civ., prevedendo espressamente la restituzione del rimborso se eseguito nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, presupporrebbe un concorso formale tra creditori, nonché (ii) la postergazione assoluta determinerebbe il rischio che, se i creditori attuali non vengono pagati e se ne aggiungono sempre di nuovi, in mancanza di una procedura che definisca i rapporti pendenti, non si riuscirebbe mai a dimostrare durante il funzionamento della società che sussistano le condizioni per il legittimo rimborso del finanziamento dei soci; in questo modo, si verificherebbe la irragionevole conseguenza di vietare in modo assoluto la restituzione di tali prestiti finché dura la società.

In giurisprudenza <sup>(9)</sup> si riscontrano numerose pronunce in cui l'art. 2467 cod. civ. ha trovato applicazione in sede di esecuzione collettiva o individuale. In particolare, il Tribunale di Firenze ha affermato che "l'art. 2467 cc è dettato appositamente per le procedure dure di insolvenza, come provato dal fatto che la norma prevede l'espressa revocabilità dei pagamenti avvenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento e come si deduce dal fatto che la postergazione presuppone il concorso dei creditori sui beni del debitore, giacché, al di fuori del concorso, non v'è motivo di trattare il credito del socio in maniera diversa dall'ordinario (vale a dire, con pagamento dell'intero importo e alla naturale scadenza)" <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Cfr. N. BACCETTI, *Postergazione dei finanziamenti e tipi sociali*, in *Giur. comm.*, fasc. 5, 2012, 818 e ss.; U. TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo "modello di organizzazione dell'attività di impresa"*, in *www.notariato.it*, Studio n. 6072/1, 2006, 11. Inoltre, G. SPEDICATO, *Finanziamento dei soci nelle procedure concorsuali*, in *Corr. giur.*, 12, 2011, 1737, ha affermato che "non sarebbe corretto [...] consentire ai soci di partecipare al riparto del patrimonio della società in posizione paritaria con i creditori".

<sup>(5)</sup> Nella Relazione al d.lgs. n. 6/2003, il Legislatore ha precisato che "il problema più difficile è senza dubbio quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo. E la soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467, non potendosi in via generale individuare parametri quantitativi, è stata quella di un approccio tipologico con il quale, dovendosi ricercare se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale (e non in un generico rapporto di credito): in tal senso l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi".

<sup>(6)</sup> R. CASPANI, *op. cit.*, 417 e ss.

<sup>(7)</sup> T. CAVALIERE, *La questione dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni*, in *Giur. It.*, 2016, 896.

<sup>(8)</sup> G.B. PORTALE, *I «finanziamenti» dei soci nelle società di capitali*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 6, 2003, 681; L. VITTONI, *Questioni in tema di postergazione dei finanziamenti soci*, in *Giur. comm.*, 6, 2006, 926-927; L. MANDRIOLI, *La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali*, in *Soc.*, 2, 2006, 177; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Schlesinger, 2010, 467 e ss.; A. PICCIAU, *Esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e loro rilevanza ai fini dello stato di insolvenza della società*, in *Giur. comm.*, 2, 2018, I, 265. Su tale orientamento, si v. anche M. INNOCENTI, *Sub art. 2467 cod. civ.*, in *Aa. Vv., Codice delle società*, a cura di N. Abriani, Milano, 2016, 1833.

<sup>(9)</sup> Occorre precisare che:

(i) in alcuni casi, si trattava di provvedimenti emanati dal giudice nell'ambito di una procedura di liquidazione aperta. Si v., *ex multis*: Trib. Milano, sent. del 15 gennaio 2014, in *www.dejure.it*; Trib. Lecce, sent. del 13 gennaio 2015, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 6, 2016, 765 e ss.; Trib. Milano, sent. del 6 febbraio 2015, in *www.pluris.it*; Trib. Roma, sent. dell'1 giugno 2016, in *Soc.*, 1, 2017, 41 e ss.; Cass., sent. n. 10509 del 20 maggio 2016; Cass., sent. n. 25163 del 24 ottobre 2017; Cass., sent. n. 16348 del 21 giugno 2018; Cass., sent. n. 3017 del 31 gennaio 2019;

(ii) in altri casi, il giudice ha espressamente affermato il carattere "processuale" della norma. Si v., *ex multis*: Trib. Milano, sent. del 24 aprile 2007, in *www.dejure.it*; Trib. Firenze, sent. del 26 aprile 2010, in *www.pluris.it*; Trib. Milano, sent. del 4 giugno 2013, in *Giur. comm.*, 1, 2015, II, 160 e ss.

<sup>(10)</sup> Trib. Firenze, sent. del 26 aprile 2010, *cit.*

Un altro orientamento <sup>(11)</sup>, invece, in conformità a una lettura *sostanziale* dell'art. 2467 cod. civ. <sup>(12)</sup>, ha sostenuto che la postergazione dei finanziamenti dei soci si applichi anche durante la fase di ordinario funzionamento della società. Tale tesi estensiva si fonderebbe su due assunti: (i) da una parte, l'operatività della norma sarebbe sancita a prescindere dall'apertura della procedura di liquidazione, in quanto circoscriverne l'efficacia determinerebbe un diniego di tutela per i creditori; (ii) dall'altra, la mancata apertura del fallimento non significherebbe che al momento del pagamento la società non versi in uno stato di crisi e, quindi, non sussista l'esigenza di tutelare i creditori <sup>(13)</sup>. Infatti, il presupposto della norma non consiste nel preventivo pagamento dei creditori esterni, ma nella condizione di sottocapitalizzazione di cui all'art. 2467, co. 2, cod. civ.

Sul punto, autorevole dottrina <sup>(14)</sup> ha precisato che *"ai fini della rimborsabilità del prestito, è irrilevante un transitorio miglioramento dei conti della società non perdurato fino al momento del rimborso: in altri termini, è irrilevante che la società superi la crisi se al momento della restituzione del prestito le sue finanze risultano nuovamente dissestate. La postergazione legale del diritto al rimborso è un rischio che il socio accetta nel momento in cui concede credito alla società conoscendo o potendo conoscere lo stato di sottocapitalizzazione, e pertanto egli deve farne proprie le conseguenze per tutta la durata del rapporto di finanziamento"*.

L'orientamento *"sostanzialista"* è stato, altresì, accolto anche da una parte della giurisprudenza <sup>(15)</sup>, secondo la quale la dicotomia tra i due predetti orientamenti sarebbe superabile in quanto, in sostanza, *"la condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. [può] essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società"* <sup>(16)</sup>, riscontrabile sulla base della sussistenza dei parametri oggettivi di cui al secondo comma dell'art. 2467 cod. civ.

## La sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza n. 12994/2019 della Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'operatività dell'art. 2467 cod. civ. e ha affermato, accogliendo l'orientamento favorevole all'applicazione della postergazione *durante societate*, il principio secondo cui *"la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma"*.

---

<sup>(11)</sup> D. SCANO, *I finanziamenti dei soci*, in Aa. Vv., *La nuova s.r.l., QGC*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, Milano, 2004, 398-399; M. MAUGERI, *Finanziamenti "anomali" dei soci e tutela del patrimonio nelle società di capitali*, in QGC, Milano, 2005, 97 e ss.; M. RESCIGNO, *Problemi aperti in tema di s.r.l.: i finanziamenti dei soci, la responsabilità*, in Soc., 1, 2005, 15; G. BALP, *I finanziamenti dei soci «sostitutivi» del capitale di rischio: ricostruzione della fattispecie e questioni interpretative*, in Riv. Soc., 2-3, 2007, 364 e ss.; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Milano, 2007, 110-111; G. DE FERRA, *La postergazione del credito del socio finanziatore*, in *Giur. comm.*, 2, 2010, 190; M. CAMPOBASSO, *La postergazione dei finanziamenti dei soci*, in Aa. Vv., *S.r.l. - Commentario*, a cura di A.A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, 251 e ss.; R. CALDERAZZI, *cit.*, 200 e ss.; I. MECATTI, *Finanziamenti soci e società sottocapitalizzata al momento della costituzione*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 4, 2017, 529.

<sup>(12)</sup> Sulla natura sostanziale dell'art. 2467 cod. civ., si v. Cass., sent. n. 12003 del 13 luglio 2012, secondo la quale *"occorre [...] precisare che la nuova disciplina ha natura sostanziale e non processuale, come pure si adombra da parte di chi sostiene la tesi della sua applicabilità alle liquidazioni posteriori all'entrata in vigore del decreto. La circostanza che la disciplina in questione operi concretamente solo in sede di liquidazione della società non è argomento a favore della supposta natura processuale, perché la liquidazione della società è istituto del diritto sostanziale, che solo occasionalmente si svolge nelle forme processuali della procedura concorsuale.*

*La nuova disciplina ha natura inequivocabilmente sostanziale, perché incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, ed è alla data di questo che occorre aver riguardo per stabilire se la nuova disciplina fosse in vigore e possa conseguentemente trovare applicazione. Le nuove norme regolano, infatti, il diritto dei finanziatori al rimborso, che nel negozio di finanziamento ha la sua causa e la sua origine. È del resto di intuitiva evidenza che il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso, e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione"*.

<sup>(13)</sup> In questo modo, gli amministratori possono rifiutarsi di eseguire il rimborso del finanziamento ove non sia possibile soddisfare gli altri creditori: cfr. M. MAUGERI, *cit.*, 97 e ss.; O. CAGNASSO, *cit.*, 110-111.

<sup>(14)</sup> M. CAMPOBASSO, *cit.*, 252.

<sup>(15)</sup> Trib. Milano, sent. del 10 gennaio 2011, in *www.pluris.it*; Trib. Milano, sent. dell'11 novembre 2011, in *Giur. comm.*, 1, 2012, II, 123 e ss., con commento di M. PRESTIPINO, *Finanziamenti dei soci nella s.r.l.: i presupposti di applicazione dell'art. 2467 c.c.*, 126 e ss. In senso sostanzialmente conforme, Trib. Milano, sent. del 26 marzo 2015, in *www.pluris.it*.

In aggiunta, si v. anche Trib. Milano, sent. del 15 dicembre 2014, in *Giur. comm.*, 6, 2015, II, 1389, secondo il quale la situazione di rischio di insolvenza si può manifestare anche in fase di *start-up*.

<sup>(16)</sup> Cfr. Trib. Milano, sent. del 10 gennaio 2011. In particolare, il giudice di merito fonda la propria tesi riprendendo la sentenza n. 16393 del 24 luglio 2007 della Corte di Cassazione, secondo la quale con l'art. 2467 cod. civ. *"[è] stato [...] introdotto, per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del "prestito" in "prestito postergato" (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori)"*, il cui presupposto è il ricorrere di *"una fase in cui la società, in relazione all'attività in concreto esercitata, aveva la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci (finanziatori) e non sarebbe stata in grado di rimborsarli"*.

La postergazione legale opererebbe, quindi, come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, il quale diverrebbe inesigibile - sebbene sia previsto un termine per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1184 cod. civ. - in presenza delle situazioni di cui all'art. 2467, co. 2, cod. civ.

Infatti, *"la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società"* <sup>(17)</sup>.

Quando invece sia superato lo squilibrio patrimoniale, e quindi la situazione di rischio per i creditori sociali, il credito del socio ritornerebbe esigibile anche se non fossero adempiuti tutti gli altri debiti sociali <sup>(18)</sup>.

In ogni caso, in sede di giudizio spetta al giudice *"accertare se sussista, in concreto, una delle situazioni ex art. 2467 c.c., comma 2: non solo al momento del prestito (dies storico statico), ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito"* <sup>(19)</sup>.

## Alcune considerazioni in merito al Codice della Crisi

La questione relativa all'operatività dell'art. 2467 cod. civ. assume particolare rilevanza anche con riferimento al d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14 (**"Codice della Crisi"**) che, nell'art. 383, co. 1, prevede una modifica all'art. 2467, co. 1, cod. civ. - che entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale - consistente nella soppressione delle seguenti parole: *"e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito"* <sup>(20)</sup>.

L'intervento del Legislatore sembrerebbe in linea con l'orientamento *"sostanzialista"* in quanto il Codice della Crisi, eliminando il riferimento all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, sembrerebbe ammettere l'applicabilità dell'art. 2467 cod. civ. anche *durante societate*, rimettendo quindi agli amministratori il dovere di rifiutare il rimborso a favore dei soci finanziatori ove la società versi in uno stato di squilibrio finanziario <sup>(21)</sup>.

Tale profilo troverebbe ulteriormente conferma nel nuovo art. 2475, co. 1, cod. civ. che, nel rimandare espressamente al nuovo comma 2 all'art. 2086 cod. civ. <sup>(22)</sup>, dispone l'obbligo di costituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in capo agli amministratori delle S.r.l. <sup>(23)</sup> e, quindi, di *"garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, a tutela dell'interesse della società e di quello dei creditori sociali"* <sup>(24)</sup>.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che *"l'art. 2467 c.c., comma 1, parla di rimborso "postergato" rispetto agli "altri creditori", espressione utilizzata per indicare il meccanismo della posposizione del diritto a quelli altrui, non per alludere al momento dell'effettivo concorso procedimentalizzato delle pretese creditorie; come conferma anche la sedes materiae, che è rimasta quella codicistica, pur dopo la rielaborazione del diritto della crisi d'impresa in forza del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"* <sup>(25)</sup>.

---

<sup>(17)</sup> Cass. Civ., sent. n. 12994/2019.

<sup>(18)</sup> Cass. Civ., sent. n. 12994/2019.

<sup>(19)</sup> Cass. Civ., sent. n. 12994/2019.

<sup>(20)</sup> Tra i primi commenti al Codice della Crisi, si v. S. MONTI, *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, a cura di S. Sanzo e D. Burroni, Bologna, 2019, 352, secondo la quale *"a fronte della novella, il rimborso di tali finanziamenti risulta semplicemente postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori"*.

<sup>(21)</sup> Per completezza, si precisa che il Codice della Crisi dispone un dovere in capo agli amministratori di tempestiva attivazione per l'adozione e l'attuazione degli strumenti di prevenzione della crisi e recupero della continuità aziendale, nonché di attivazione delle procedure di allerta. Sul punto, si v. N. ABRIANI - A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Soc.*, 4, 2019, 409.

<sup>(22)</sup> Si tenga conto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14, il nuovo art. 2086, co. 2, cod. civ., richiamato dal nuovo art. 2475, co. 1, cod. civ., dispone che *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

<sup>(23)</sup> Cfr. il nuovo art. 2475, co. 1, cod. civ., ai sensi del quale *"La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479"*.

<sup>(24)</sup> Cfr. M. PRESTIPINO, *cit.*, 145.

<sup>(25)</sup> Cass. Civ., sent. n. 12994/2019.

Tuttavia, occorre precisare che la previgente formulazione dell'art. 2467 cod. civ. è stata riallocata nell'art. 164 del Codice della Crisi, ai sensi del quale "sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile".

## Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione accoglie l'orientamento "sostanzialista" secondo cui l'art. 2467 cod. civ. si applicherebbe anche durante la vita della società, considerato che la *ratio* della norma consiste nel contrastare le circostanze di sottocapitalizzazione delle società, evitando che il rimborso di un finanziamento comporti un profitto a favore dei soci e un aggravamento del dissesto a scapito dei creditori sociali.

La Suprema Corte ha, pertanto, enunciato i seguenti principi: (i) l'art. 2467 cod. civ., avendo una natura di postergazione legale, renderebbe inesigibile il rimborso nei confronti dei soci qualora la società versi in una condizione di crisi; (ii) il consiglio di amministrazione deve rifiutarsi di eseguire il rimborso a favore del socio finanziatore ove riscontri una situazione di difficoltà economica e finanziaria ai sensi dell'art. 2467, co. 2, cod. civ., tenuto conto dell'obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati; (iii) in sede di giudizio, spetta al giudice accertare la sussistenza delle situazioni di cui all'art. 2467, co. 2, cod. civ.

Questa decisione può essere particolarmente rilevante in tutti i (frequenti) casi in cui un socio fornisca risorse finanziarie alla società, qualificandole come finanziamento (anche obbligazionario) o omettendo di qualificarlo.

Alla luce della posizione assunta dalla Corte di Cassazione, la società che abbia beneficiato di queste risorse finanziarie non potrà rimborsarle se non dimostrando di trovarsi in una situazione di equilibrio finanziario e di non aver necessità di conferimenti. Si possono fin d'ora prevedere frequenti situazioni di discussione con gli organi di controllo delle società ogniquale debbano essere effettuati rimborsi o pagamenti (non a titolo di dividendi), e la necessità di predisporre apposite situazioni finanziarie tese a dimostrare la "buona salute" della società.

**Roma – Milano, maggio 2019**

---

*Per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento, Vi preghiamo di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*